



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Quanto dura la maternità facoltativa?

Autore: Redazione | 27/02/2021



*Alla fine del periodo di congedo obbligatorio di maternità la neomamma può assentarsi per un ulteriore periodo di assenza facoltativo.*

Sei una lavoratrice subordinata e hai avuto da poco un bambino. Stai ancora fruendo del periodo di congedo obbligatorio di maternità e ti preoccupa la

prospettiva di rientrare in servizio. Non vuoi far mancare a tuo figlio la tua presenza. Vuoi sapere se, alla fine della maternità obbligatoria, avrai diritto ad un ulteriore periodo di assenza.

Tra le disposizioni normative introdotte per tutelare la lavoratrice madre, la legge prevede il diritto ad un periodo di astensione facoltativa dal lavoro alla fine della maternità obbligatoria. Tale diritto viene detto congedo parentale o maternità facoltativa.

Ma **quanto dura la maternità facoltativa?** La durata del congedo parentale dipende dalla presenza o meno di entrambi i genitori. Inoltre, è prevista un'indennità economica solo se il congedo viene fruito entro una certa età del bambino.

## Che cos'è la maternità facoltativa?

La lavoratrice assunta con **contratto di lavoro subordinato** che, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, resta incinta ha diritto ad assentarsi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di tempo di 5 mesi.

L'**assenza obbligatoria dal lavoro** viene detta anche **congedo obbligatorio di maternità** e può essere allocato con le seguenti formule:

- 3 mesi prima del parto e due mesi dopo il parto;
- un mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto;
- 5 mesi dopo il parto.

La possibilità di fruire il congedo interamente dopo il parto è subordinata alla presenza di uno stato di salute compatibile.

Alla fine della **maternità obbligatoria**, la lavoratrice madre e il lavoratore padre possono fruire di un ulteriore periodo di assenza dal lavoro detto congedo parentale o maternità facoltativa.

## Maternità facoltativa: come funziona?

La **maternità facoltativa** è un diritto attribuito sia alla madre lavoratrice che al padre lavoratore. Il **congedo parentale** deve essere fruito entro i primi 12 anni di vita del bambino o entro il dodicesimo anno dalla data di ingresso del minore nella

famiglia affidataria o adottiva.

I genitori hanno, complessivamente, diritto ad un **periodo di congedo parentale** pari ad un massimo di 10 mesi, da fruire complessivamente fra di loro. In particolare, la madre lavoratrice o il padre lavoratore possono fruire, singolarmente, di un periodo continuativo o frazionato di assenza pari a un massimo di 6 mesi, senza oltrepassare mai il limite massimo cumulativo di dieci mesi. Se invece è presente un solo genitore, può fruire di un periodo continuativo o frazionato di congedo parentale di massimo 10 mesi.

Il congedo parentale può essere fruito, come abbiamo detto, sia in modo continuativo che in modo frazionato. Per quanto concerne la possibilità del frazionamento, la legge **[1]** ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale anche in frazioni orarie.

## **Maternità facoltativa: quanto spetta?**

Durante il periodo di **astensione obbligatoria dal lavoro**, la lavoratrice madre ha diritto ad un'indennità economica a carico dell'Inps pari all' 80% della retribuzione media percepita nel periodo di paga precedente all'astensione dal lavoro.

Nel caso della **maternità facoltativa**, invece, l'indennità economica erogata dall'Inps è più bassa ed è pari al 30% della retribuzione media giornaliera percepita dal dipendente nel mese precedente all'inizio del congedo, se fruito entro i primi 6 anni di età del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

Se il lavoratore fruisce della maternità facoltativa tra il sesto e l'ottavo anno di vita del bambino, l'**indennità economica** pari al 30% della retribuzione può essere percepita solo se il richiedente ha un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del **trattamento minimo di pensione**.

Se, invece, il genitore intende fruire del congedo parentale dopo l'ottavo anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino, oppure entro il dodicesimo anno dall'ingresso del minore in famiglia, non avrà diritto ad alcuna indennità economica.

## **Note**

**[1]** L. 24 dicembre 2012, n. 228.